

Zattere di salvataggio

Il 12 agosto del 2002, è stato emanato il "Regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto" (Decreto Ministeriale n. 219).

Caratteristiche

Il citato Regolamento definisce le caratteristiche costruttive sia del mezzo sia degli accessori, oltre a dare esatte indicazioni delle dotazioni d'emergenza.

Le nuove zattere di salvataggio per le unità da diporto devono essere conformi al prototipo approvato dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). È inoltre autorizzato l'uso di zattere gonfiabili approvate da uno Stato membro dell'Unione Europea o che aderisce all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, qualora la costruzione di tali mezzi di salvataggio sia rispondente a norme o regole approvate da tali Stati e che garantiscano un livello di protezione per la salvaguardia della vita umana in mare equivalente a quello indicato nel Decreto italiano.

L'art. 6, particolarmente significativo, riguarda le istruzioni e i documenti concernenti la zattera di salvataggio che i fabbricanti devono fornire a corredo del mezzo. Si tratta delle Istruzioni per la messa a mare e l'impiego della zattera, scritte su carta resistente all'acqua e da esporre all'esterno, del Manuale del Proprietario, della Carta d'Identificazione della zattera e del Libretto d'uso della zattera (da mettere all'interno), quest'ultimo redatto su supporto resistente all'uso.

È prevista la marcatura e con questa dovrà essere scritto anche il nome od il numero identificativo dell'unità; non sarà quindi più possibile spostare la zattera da un'unità all'altra.

Revisioni

Il mezzo di salvataggio deve essere sottoposto a revisioni periodiche. In particolare, per quanto riguarda la parte pneumatica, gli accessori, le dotazioni, la bombola di gonfiaggio, le relative valvole e la testa operativa, la revisione ha cadenza biennale.

Almeno ogni cinque anni deve essere effettuata la prova idraulica delle bombole. È prevista inoltre, una visita speciale ogni sei anni dal primo confezionamento ovvero quando si dovesse costatare un'usura anomala della zattera o dei suoi accessori.

Le norme transitorie del passaggio dalla vecchia normativa di riferimento (Decreto della Marina Mercantile del 2 Dicembre 1977) a quella nuova prevedono che le zattere, conformi alla precedente normativa (*) e già installate a bordo, devono essere sottoposte alla visita speciale in occasione della prima revisione dopo il 31/12/2002, comunque non oltre il 17 Ottobre 2004.

(*) La produzione delle zattere in accordo al precedente Decreto del 1977 è terminata il 17 gennaio 2003 e la loro installazione doveva avvenire entro il 17 ottobre dello stesso anno.

Cinture di salvataggio

Le cinture di salvataggio, da avere a bordo come dotazione di sicurezza, devono essere conformi ai modelli previsti nel Decreto del 10 maggio 1996 a firma del Direttore della Divisione Sicurezza della Navigazione.

Tali cinture, provviste di strisce retroriflettenti, possono essere del tipo "a giubbotto" od "a stola" e adatte alla taglia dell'utilizzatore.

Eventuali modelli gonfiabili devono avere i sistemi di gonfiamento né manuali né a fiato.

Salvagenti anulari e salvagenti a ferro di cavallo

La normativa equipara i due salvagenti, che sono definiti "mezzi di salvataggio a galleggiabilità con materiali a galleggiabilità intrinseca" e dotati di:

- sagola d'appiglio fissata in quattro punti (quello anulare deve avere un dispositivo d'aggancio manuale);
- strisce retroriflettenti;
- luce ad accensione automatica.

La luce deve essere continua a giro d'orizzonte oppure a lampi intermittenti e deve essere in grado di durare per almeno due ore dall'accensione.

Apparecchi galleggianti

Un apparecchio galleggiante è, secondo il Regolamento che tratta questi mezzi collettivi di salvataggio (Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n. 412), un "mezzo galleggiante (che non sia imbarcazione di salvataggio, zattera di salvataggio, salvagente anulare o cintura di salvataggio), destinato a sostenere un numero determinato di persone che si trovano nell'acqua e di costruzione tale da conservare la sua forma e le sue caratteristiche".

Le caratteristiche principali degli apparecchi galleggianti gonfiabili, da usarsi come mezzi di salvataggio collettivi esclusivamente sulle unità da diporto, sono:

- essere contenuto in una valigia o custodia in modo da poter resistere alle condizioni d'usura;
- essere utilizzabile e stabile, qualunque sia la faccia con cui galleggia;
- avere un dispositivo di galleggiabilità costituito da camere d'aria sovrapposte in numero pari, gonfiabili per insufflazione di gas o aria in pressione, (non sono ammessi sistemi di gonfiamento manuali e/od orali);
- poter essere gonfiato con due bombole di gas compresso, da attivare simultaneamente con un'unica manovra di strappo con l'apparecchio galleggiante nella propria custodia.

Anche questo mezzo di salvataggio deve essere marcato con i seguenti dati (leggibili e indelebili):

- nome del fabbricante e dell'eventuale importatore;
- nome o sigla del modello;
- numero delle persone che è autorizzato a portare;
- istruzioni d'impiego anche in lingua italiana;
- estremi dell'atto d'approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo;
- mese e anno della carica delle bombole di gonfiaggio.

Gli apparecchi galleggianti gonfiabili devono essere sottoposti a controllo ogni quattro anni. Il controllo è effettuato da parte del fabbricante o da ditta dallo stesso autorizzata, che al termine conferma la certificazione con apposita targhetta adesiva fustellata, da incollare sull'apparecchio e sulla sua custodia.

Segnali di soccorso di tipo pirico

Il Decreto Ministeriale 29 settembre 1999 n. 387, riporta il "Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata di validità dei segnali da soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto" relativamente ai seguenti segnali:

- razzi a paracadute;
- fuochi a mano (luce rossa);
- segnali fumogeni galleggianti.

Per ciascuno di questi segnali sono riportate le caratteristiche di progetto, conservazione e innesco. In particolare, sull'involucro contenitore devono essere riportate in modo indelebile e leggibile, oltre alle istruzioni scritte (anche in lingua italiana) o figure che illustrano chiaramente l'uso del segnale, i seguenti dati:

- nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;
- nome o sigla del modello;
- data di fabbricazione;
- estremi dell'atto d'approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo.

I citati segnali scadono dopo quattro anni dalla data di fabbricazione.